

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE DEL
REGISTRO IMPRESE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI - (R.I.A.M)**

INDICE

Premesse

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL RIAM

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 5 - SOGLIE

ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

ART. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

ART. 9 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

ART. 10 - VALIDITA' ISCRIZIONE

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO

ART. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

ART. 13 - SOSPENSIONE / CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

ART. 14 - COMITATO DI GESTIONE RIAM

ART. 15 - PUBBLICITA'

MODULISTICA DI CORREDO

- estratto art. 15 Dlgs 228/01 (allegato 1)
- fac simile Registro imprese agricole multifunzionali (allegato 2)

Premesse

Il Dlgs 228/01 (base giuridica e presupposto normativo del presente Regolamento) nasce con il chiaro intento di “modernizzare” il settore agricolo recependo tendenze e orientamenti internazionali. Il succitato decreto porta avanti una idea *innovativa* di impresa agricola (la cosiddetta *impresa agricola multifunzionale*).

L'impresa agricola multifunzionale è una impresa che non solo esercita, per naturale vocazione, l'attività agrituristica ma che svolge:

- attività didattiche,
- di cura e mantenimento del verde,
- di riqualificazione dell'ambiente e delle aree venatorie e forestali.

La multifunzionalità permette di coniugare alla *produzione agricola* obiettivi sociali e ambientali. In questa veste l'impresa agricola diventa soggetto erogatore di servizi in favore dei singoli ed in favore della collettività.

Partendo da questo assunto il Comune di Castelfiorentino promuove la “*multifunzionalità*” delle imprese agricole presenti sul proprio territorio nella viva e profonda convinzione che le stesse possano diventare *indispensabili partners* per la cura del territorio.

L'istituzione del Registro imprese agricole multifunzionali (d'ora innanzi per brevità **RIAM**), consentirà a questo Ente di:

- creare ed offrire opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale alle imprese agricole presenti sul territorio

- valorizzare le produzioni tipiche, l'origine dei prodotti e le tradizioni storico culturali del territorio
- accorciare la filiera agroalimentare, garantendo la sicurezza alimentare e valorizzando l'origine dei prodotti agricoli nei prodotti alimentari.

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL RIAM

In conformità al Dlgs 228/01, è istituito, presso il Comune di *Castelfiorentino*, il Registro delle imprese agricole multifunzionali.

Il Registro ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti *generali* e *speciali* il cui possesso è indefettibile presupposto di iscrizione,

Attingendo al Registro l'Amministrazione comunale – in qualità di Stazione appaltante – potrà affidare nel rispetto pedissequo:

- delle soglie stabilite in questo Regolamento (successivo art. 5)
- delle categorie specialistiche di intervento (successivo art. 4)

appalti di lavori/servizi

Il registro ha carattere "**APERTO**" ergo gli operatori economici aventi i necessari requisiti potranno - in ogni tempo – chiedere l'iscrizione nel RIAM.

Il RIAM - fisicamente – viene conservato presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune che provvede:

- *alla promozione del medesimo*
- *ricezione delle domande di iscrizione*
- *alla archiviazione ordinata delle stesse (per categoria di specializzazione)*
- *all'aggiornamento periodico dei dati archiviati*
- *alla gestione delle istanze di rinnovo*
- **alla gestione del procedimento di cancellazione**

L'Ufficio protocollo fornisce *supporto* e *assistenza* agli operatori economici sia in fase di prima iscrizione sia in tempi successivi, ad iscrizione avvenuta.

ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione nel RIAM ha durata **triennale**.

E' facoltà degli iscritti, in conformità con quanto statuito nel proseguito, demandare il **rinnovo** dell'iscrizione.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono iscriversi al RIAM gli imprenditori agricoli (singoli o in forma associata) in possesso dei requisiti generali e speciali di cui al successivo art. 8.

ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

Il RIAM è strutturato per "*categorie*" di specializzazione

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di interventi.

Di seguito si riportano le 7 categorie di specializzazione per i quali viene attivato il RIAM

CAT 1) *sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi, giardini, zone a verde;*

CAT 2) *taglio e potatura di alberi e piantumazione;*

CAT 3) *pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali;*

CAT 4) *sgombero neve e materiali ingombranti;*

CAT 5) *manutenzione viabilità minore e sentieristica;*

CAT 6) *manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio;*

CAT 7) *ripristino piccole frane.*

Con delibera di Giunta Comunale può essere disposta l'*integrazione* delle predette categorie.

Ogni variazione in merito disposta dalla Giunta, con propria deliberazione, sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta consiliare utile.

L'implementazione del RIAM (attivazione di nuove categorie di specializzazione) verrà debitamente pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune.

ART. 5 – SOGLIE

In ottemperanza alle prescrizioni di cui al Dlgs 228/01 si individuano - entro le soglie massime statuite dalla legislazione nazionale – le seguenti soglie di affidamento **annuali**:

- | |
|--|
| <p>- <i>fino ad euro 40.000,00 per imprenditori singoli;</i></p> <p>- <i>fino ad euro 60.000,00 per imprenditori in forma associata.</i></p> |
|--|

Gli importi devono intendersi al netto di Iva ma comprensivi degli eventuali oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'affidamento dei singoli interventi (affidamenti lavori/servizi) segue le regole statuite dal vigente regolamento per gli acquisti in economia.

La scelta degli operatori economici:

- ai quali inoltrare *richiesta di preventivo* (nel caso di interventi affidamento diretto)
- ai quali trasmettere *l'invito alla negoziazione* (nel caso di procedura negoziata)

avviene all'interno della categoria di specializzazione nel rigoroso rispetto dell'ordine di iscrizione. Così anche per successivi interventi ascrivibili alla medesima categoria - *cosiddetta rotazione/turnazione fra gli iscritti*; pertanto imprese destinatarie di inviti alla negoziazione/richiesta di preventivi potranno essere nuovamente interpellate solo a seguito dello scorrimento completo della "lista iscritti".

Laddove, nella categoria di specializzazione, il numero degli iscritti sia esiguo e non sia possibile, attingere al RIAM, al fine di rispettare le soglie numeriche (per negoziazioni o richieste preventivi) imposte dal regolamento sulle procedure in economia, il Comune provvederà "extra" RIAM, fino a completamento del numero mancante.

Si precisa:

- *che nel caso di interventi affidati ai sensi della legge 97/94 (art. 17) il coltivatore diretto potrà impiegare esclusivamente la propria forza lavoro e quella dei familiari, di cui all'art. 230 bis c.c. nonché le attrezzature macchine di loro proprietà;*
- *interventi affidati sulla base del Dlgs 228/01 impongono agli affidatari – l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali ovvero attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.*

ART. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

7.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare al Comune - Ufficio Protocollo Generale - apposita istanza di iscrizione al RIAM indicando la categoria di specializzazione di proprio interesse.

E' possibile chiedere l'iscrizione indicando fino ad un massimo di tre categorie di specializzazione

L'istanza può essere presentata:

- *mediante raccomandata A/R*
- *mediante pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo:*
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
- *brevi manu*

7.2. Divieti

E' vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione.

E' vietata la presentazione di istanza (per la medesima categoria di specializzazione):

- *-a titolo individuale ed in forma associata*
- *-nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;*

È vietata la presentazione di istanze (per la medesima categoria di specializzazione) quale componente di più consorzi;

Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione al Registro, il Comune prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta in data anteriore al Protocollo generale (*farà fede la segnatura di protocollo apposta sull'istanza*).

ART. 8 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Gli operatori economici indicati al precedente art. 3 dovranno dichiarare, onde ottenere l'iscrizione:

- *di essere in possesso dei requisiti art. 38 Dlgs 1663/06*
- *di essere imprenditori agricoli singoli o in forma associata;*
- *di avere la propria sede legale nel Comune di Castelfiorentino;*
- *la propria iscrizione presso l'Anagrafe Regionale delle Imprese Agricole;*
- *la propria iscrizione presso la C.C.I.A.A - Sezione Speciale Registro Imprese;*
- *l'iscrizione ai ruoli previdenziali Inps (ex Scau) comprensiva di familiari coadiuvanti l'attività agricola;*
- *il possesso partita IVA*
- *la posizione INPS gestione agricola e INAIL*
- *la proprietà o disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate nell'attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle tipologie di attività/interventi per i quali si intende chiedere la iscrizione al R.I.A.M.;*
- *le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e la redazione del documento di valutazione rischi (qualora ricorrano le condizioni).*

Il Comune si riserva di effettuare in ogni momento, anche "a campione", la verifica sui requisiti dichiarati in fase di iscrizione o successivamente.

L'eventuale mendacità delle dichiarazioni sarà segnalata alla competente autorità giudiziaria

ART. 9 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il Comune provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative istanze sono pervenute; fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto.

Il Comune, entro 40 (quaranta) giorni, a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda (se completa), comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria (mancato possesso dei requisiti) il Comune provvede a comunicare all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione inviata ex art. 10bis L. 241/90 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine di dieci giorni per le osservazioni.

Il provvedimento negativo finale - diniego iscrizione - opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 10 - VALIDITA' ISCRIZIONE

L'iscrizione al RIAM ha validità **triennale**.

ART. 11 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori economici iscritti nel RIAM devono, comunicare al Comune, ogni eventuale e successiva variazione concernente i requisiti di cui al precedente art. 8.

Tale comunicazione (da farsi, per iscritto, ad opera del legale rappresentante dell'operatore economico) dovrà essere inoltrata al Comune tramite *pec, raccomandata ar o brevi manu*.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di *sospensione*.

11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione al RIAM gli iscritti devono - con cadenza semestrale - autocertificare il *perdurato possesso* dei requisiti di iscrizione.

Il mancato invio dell'autocertificazione, di cui al comma che precede, comporta l'automatica cancellazione dal RIAM.

ART. 12 - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico iscritto al RIAM deve presentare apposita domanda volta al rinnovo dell'iscrizione.

Il Comune informa il richiedente dell'esito del procedimento di rinnovo *mediante pec, raccomandata AR o brevi manu*.

La durata della nuova iscrizione (nuovo triennio) decorre dalla data di protocollo apposta sul provvedimento con il quale si comunica il disposto rinnovo.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo l'iscrizione viene meno automaticamente.

12.2 Estensione

L'operatore economico già iscritto può chiedere, nel tempo, l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione.

La richiesta di estensione, a firma del legale rappresentante dell'operatore economico, è presentata *tramite pec o raccomandata AR o brevi manu*.

La predetta richiesta deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione per le quali è sopravvenuto l'interesse alla iscrizione.

Resta il limite massimo di iscrizione stabilito nell'art. 7 (*iscrizioni al massimo in tre categorie di specializzazione*).

ART. 13 – SOSPENSIONE / CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE

13.1 Sospensione e cancellazione disposta d'ufficio

Il Comune dispone:

- *la sospensione dell'iscrizione*
- *la cancellazione della stessa*

Viene disposta la **sospensione** dell'iscrizione nei casi di omissione o tardiva segnalazione di eventuali variazioni concernenti lo status o requisiti di iscrizione (art. 11.1).

Viene disposta la **cancellazione** del RIAM

- nel caso di accertata mendacità delle autocertificazioni presentate
- nel caso di perdita dei requisiti generali e speciali di accesso al RIAM
- nel caso di mancata presentazione della istanza di rinnovo nei termini indicati dal Regolamento (art. 12.1)
- nel caso di non presentazione delle autocertificazioni semestrali attestanti il permanere dei requisiti (art. 11.2)

Il Comune dispone altresì la cancellazione dal RIAM:

- nel caso in cui l'operatore economico iscritto non abbia risposto, senza giustificato motivo - per *due volte* - ad inviti alla negoziazione o richieste di preventivo
- nei confronti dell'operatore economico che abbia eseguito l'intervento affidato con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale
- nel caso di operatore economico che abbia violato le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- nel caso di operatore economico che abbia violato norme in materia di assicurazione, contribuzione e previdenza.

La cancellazione preclude la presentazione di nuove istanze di iscrizione al RIAM per l'operatore radiato dal Registro – per anni 2 (due).

La sospensione/cancellazione deve essere comunque preceduta dall'instaurazione di un "contraddittorio".

13.2 Cancellazione su istanza di parte

La cancellazione dal R.I.A.M. può essere richiesta anche dall'operatore economico iscritto.

La richiesta di cancellazione può essere anche "parziale" ovvero può essere chiesta la cancellazione solo per alcune delle categorie di specializzazione per le quali risulta in atto l'iscrizione.

La richiesta di cancellazione viene presentata per iscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico iscritto.

Non è richiesta motivazione alcuna.

La richiesta di cancellazione si presenta mediante raccomandata AR, PEC o brevi manu.

La predetta richiesta, una volta acquisita al protocollo dell'Ente, è irrevocabile.

Una nuova iscrizione al R.I.A.M. richiederà la presentazione di una nuova istanza di iscrizione.

ART. 14 - COMITATO DI GESTIONE RIAM

Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore di questo Regolamento su iniziativa del competente Assessore verrà istituito il Comitato di Gestione del R.I.A.M.

Il Comitato è composto dall'Assessore di riferimento e dai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive in materia di RIAM è più in generale di tematiche e iniziative afferenti l'agricoltura e il territorio.

ART. 15 - PUBBLICITA'

La costituzione del RIAM verrà pubblicizzata, mediante Avviso pubblico – *permanente* - sul sito istituzionale del Comune

Con cadenza annuale - nel mese di dicembre – la costituzione del RIAM verrà altresì pubblicizzata con manifesti da affiggersi nell'androne di ingresso del Comune e presso le associazioni di categoria. Sul sito istituzionale dell'Ente viene pubblicato il RIAM e con cadenza almeno semestrale si provvede all'aggiornamento dei dati pubblicati.

ESTRATTO DLGS 228/01

Art 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata

